

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 171

38° anno

21 luglio 1995

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1761/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 3366/94 che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1762/95 della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 8
- ★ Regolamento (CE) n. 1763/95 della Commissione, del 20 luglio 1995, recante modifica del regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità di applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 36
- Regolamento (CE) n. 1764/95 della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 37
- Regolamento (CE) n. 1765/95 della Commissione, del 20 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 39

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

95/277/CE :

- ★ Decisione n. 1/95 del consiglio d'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, del 10 aprile 1995, relativa al regolamento interno 41

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1761/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 3366/94 che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando che il regolamento (CE) n. 3366/94 dovrebbe essere pertanto modificato,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3366/94 è modificato come segue :

considerando che il regolamento (CE) n. 3366/94⁽²⁾ stabilisce i contingenti di pesca per gli Stati membri nella zona di regolamentazione per il 1995 ;

1) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

considerando che il regolamento (CE) n. 850/95⁽³⁾ stabilisce, per il 1995, un contingente autonomo di 18 630 tonnellate per l'ippoglosso nero nelle sottozone NAFO 2 e 3 ;

2) È aggiunto il seguente articolo :

« Articolo 2 bis

considerando che, in seguito a negoziati bilaterali, la Comunità europea e il governo del Canada hanno sottoscritto un accordo in forma di verbale concordato sulla pesca e ne hanno deciso l'applicazione provvisoria ;

Gli Stati membri informano la Commissione dei piani di pesca per l'ippoglosso nero nella zona di regolamentazione e riferiscono alla stessa, non oltre il 1° dicembre 1995, sull'applicazione di tali piani. »

considerando che il verbale concordato stabilisce che le flotte comunitarie limitino, a decorrere dal 16 aprile 1995, le loro catture di ippoglosso nero nelle zone NAFO 3LMNO a 5 013 tonnellate ;

Articolo 2

Tutte le catture di ippoglosso nero effettuate dagli Stati membri nelle sottozone NAFO 2 e 3 prima dell'adozione del presente regolamento, ma dopo il 15 aprile 1995, sono imputate al contingente di cui all'allegato.

considerando che, per garantire la conservazione dello stock di ippoglosso nero, occorre prevedere la comunicazione dei piani di pesca in questo settore ;

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 60. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 850/95 (GU n. L 86 del 20. 4. 1995, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 86 del 20. 4. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

ALLEGATO

• ALLEGATO I

Stock			Stato membro	Contingente 1995 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 2J3KL	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	513
			Grecia	
			Spagna	1 574
			Francia	221
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Austria	
			Portogallo	2 155
			Finlandia	
			Svezia	
			Regno Unito	1 022
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	5 485

Stock			Stato membro	Contingente 1995 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Scorfano di Norvegia	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	4 030
Scorfano di Norvegia	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LN	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	476
			Totale CE	476
Passera canadese	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M ⁽¹⁾	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0

⁽¹⁾ Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.

Stock			Stato membro	Contingente 1995 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Passera canadese	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LNO ⁽¹⁾	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Limanda	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LNO ⁽¹⁾	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Passera lingua di cane	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO ⁽¹⁾	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0

⁽¹⁾ Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.

Stock			Stato membro	Contingente 1995 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Capelin	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Calamari	Atlantico Nord-Ovest	NAFO-sottozona 3 + 4	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	p.m.
Ippoglosso nero	Atlantico Nord-Ovest	NAFO-sottozona 2 + 3	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	5 013 (*)

(*) Questo contingente è applicabile dal 16 aprile.

Stock			Stato membro	Contingente 1995 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Gamberetti	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LNO ⁽¹⁾	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0

⁽¹⁾ Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3. •

REGOLAMENTO (CE) N. 1762/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 1995****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in particolare l'articolo 249,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3254/94 ⁽³⁾, fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92;

considerando che con decisione 93/329/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha approvato la convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990, che è opportuno apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 2454/93 a seguito dell'entrata in vigore della convenzione di Istanbul;

considerando che per garantire l'applicazione uniforme dell'articolo 29 del codice doganale comunitario per tutti gli importatori è opportuno precisare il regime probatorio di cui all'articolo 147 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che per quanto riguarda le merci che sono dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo essere state oggetto di più di una vendita, sono necessarie talune norme in materia di prove; che in tale ambito l'ultima vendita in base alla quale le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità costituisce prova sufficiente della vendita per l'esportazione;

considerando che con decisione 89/339/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ la Comunità ha accettato, il 3 maggio 1989 la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 5 giugno 1962 relativa al trattamento doganale dei bagagli registrati trasportati per ferrovia, che prevede per il viaggiatore la possibilità di utilizzare un formulario per la dichiarazione in dogana di tali bagagli;

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93 in merito all'applicazione della procedura di domiciliamento per i depositi di tipo B;

considerando che è opportuno esonerare i viaggiatori, per quanto possibile, dall'obbligo di presentarsi personal-

mente alle autorità doganali dei paesi di partenza e di destinazione al fine di presentare e dichiarare in dogana i bagagli registrati;

considerando che è opportuno modificare le disposizioni relative al trasporto di merci con il bollettino di consegna TR in modo da ricomprendere il caso in cui le merci siano vincolate ad un regime doganale durante il trasporto e spedite fino allo Stato membro di destinazione accompagnate dal bollettino di consegna TR iniziale;

considerando che nel mercato unico deve essere possibile il rilascio di autorizzazioni uniche per il vincolo delle merci al regime del deposito doganale in più Stati membri; che è necessario indicare l'autorità doganale alla quale devono essere presentate le domande di autorizzazione relative al deposito doganale;

considerando che è necessario indicare le condizioni particolari cui le merci d'importazione debbono rispondere per il vincolo al regime di perfezionamento attivo degli animali vivi o delle carni;

considerando che è opportuno estendere ai costruttori di aeromobili civili i benefici attualmente riconosciuti al settore della riparazione, modifica o trasformazione degli aeromobili civili;

considerando che, per ragioni economiche e pratiche, è opportuno prevedere che, il bollettino d'informazioni INF 5 possa essere vidimato, a determinate condizioni, successivamente all'esportazione anticipata dei prodotti compensatori;

considerando che in occasione dell'adozione della direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, la quale completa il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE — Regime particolare applicabile ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione o antiquariato ⁽⁶⁾, la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati a riesaminare le modalità di concessione e di funzionamento del regime doganale d'ammissione temporanea per questi tipi di beni hanno convenuto di assegnare per queste merci un termine di permanenza di ventiquattro mesi in regime di ammissione temporanea;

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 27. 5. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 16.

considerando che è inoltre opportuno, per la maggior coerenza della normativa doganale e fiscale, allineare le definizioni di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato, assoggettabile al regime doganale dell'ammissione temporanea, alla definizione che è stata inserita nel regime dell'IVA;

considerando che il prolungamento da 4 a 6 settimane del termine di permanenza in regime di ammissione temporanea per talune merci oggetto di spedizioni « per esame » è giustificato dal fine di offrire al destinatario una più ampia possibilità di esame in vista dell'eventuale acquisto del bene;

considerando che è necessario modificare parzialmente l'allegato 25 del regolamento (CEE) n. 2454/93 a seguito del cambiamento del territorio doganale della Comunità conseguente all'adesione dei nuovi Stati membri;

considerando che è necessario modificare gli allegati 26 e 27 dello stesso regolamento a seguito dei cambiamenti intervenuti nell'elenco dei prodotti interessati e nella nomenclatura combinata;

considerando che è opportuno adeguare taluni tassi forfetari di rendimento alle nuove prestazioni tecniche per allinearli ai coefficienti adottati ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione in caso di trasformazione di merci comunitarie analoghe;

considerando che è opportuno definire con maggiore precisione i casi in cui si applica la disposizione specifica relativa alla compensazione all'equivalenza per il riso;

considerando che l'elenco delle zone franche attive nella Comunità deve essere aggiornato alla luce delle informazioni comunicate dal Portogallo e dal Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è modificato come segue:

a) Il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. *carnet ATA*:

il documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato nel quadro delle convenzioni ATA o di Istanbul ».

b) È aggiunto il seguente punto:

« 11. *Convenzione di Istanbul*:

Convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990 ».

2. L'articolo 147 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalle frasi seguenti:

« In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunità, o nei confronti di una vendita nel territorio doganale della Comunità anteriore all'immissione in libera pratica delle merci.

Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all'autorità doganale, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale in questione.

Si applicano le disposizioni degli articoli da 178 a 181 bis. »

b) Al paragrafo 2 dell'articolo 147 è soppresso il termine « Tuttavia ».

3. L'articolo 233 è modificato nel seguente modo:

a) Il testo esistente diviene il paragrafo 1.

b) È aggiunto il seguente paragrafo:

« 2. Quando le merci di cui all'articolo 230, lettera a), all'articolo 231, lettera a), e all'articolo 232, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, purché contenute nel bagaglio di un viaggiatore, sono trasportate per ferrovia, non accompagnate dal viaggiatore e dichiarate in dogana senza che quest'ultimo sia presente, può essere usato il documento di cui all'allegato 38 bis, nei limiti e alle condizioni ivi enunciate. »

4. L'articolo 272, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La procedura di domiciliazione non si applica ai depositi di tipo B ed F né al vincolo al regime doganale in qualsiasi tipo di deposito dei prodotti agricoli comunitari di cui agli articoli 529-534.

3. L'articolo 270 si applica *mutatis mutandis*. »

5. All'articolo 438, sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti :

« 3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. L'ufficio doganale vista gli esemplari 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR presentati dall'impresa di trasporto e appone sugli stessi almeno una delle diciture seguenti :

- Despacho de aduana,
- Toldbehandlet,
- Verzollt,
- Εκτελωνισμένο,
- Cleared,
- Dédouané,
- Sdoganato,
- Vrijgemaakt,
- Desalfandegado,
- Tulliselvitetty,
- Tulldeklarerat.

Detto ufficio restituisce senza indugio all'impresa di trasporto, dopo averli visti, gli esemplari 1 e 2 e conserva l'esemplare 3 A.

4. L'articolo 423, paragrafi 4 e 5 si applica mutatis mutandis. »

6. L'articolo 509 è modificato come segue :

a) Il testo esistente diventa paragrafo 1.

b) Si aggiunge il seguente paragrafo 2 :

« 2. La domanda, quando si riferisca all'immagazzinamento di merci in regime di deposito doganale di tipo C, D o E in più Stati membri, è presentata alle autorità doganali designate dallo Stato membro in cui è tenuta la contabilità principale del depositario. Prima di rilasciare l'autorizzazione, tali autorità devono ricevere l'accordo delle autorità doganali designate a tal fine dagli altri Stati membri. Gli Stati membri interessati stabiliscono una procedura per la cooperazione tra gli uffici doganali ai fini della sorveglianza del regime, dei locali per l'immagazzinamento e delle merci vincolate al deposito doganale ».

7. All'articolo 560, è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. In caso di perfezionamento attivo di animali vivi, il termine di riesportazione non può superare, quando si tratti di ingrassamento (compresa la macellazione eventuale), i 3 mesi, per gli animali di cui ai codici 0104 e 0105 della nomenclatura combinata, e i

6 mesi, per gli altri animali compresi nel capitolo 1 della nomenclatura combinata. In caso di macellazione senza ingrassamento, il termine di riesportazione non può superare i 2 mesi.

In caso di perfezionamento attivo di carni, il termine di riesportazione non può superare i 6 mesi.

Questi termini includono tutte le possibili operazioni di perfezionamento attivo per l'ottenimento di qualsiasi prodotto compensatore in seguito al vincolo di animali vivi al regime doganale. »

8. All'articolo 577, il testo del paragrafo 2, lettera d), primo comma è sostituito dal testo seguente :

« d) la riparazione, la modifica, la trasformazione o la costruzione di aeromobili civili o di parti di aeromobili civili. »

9. Nell'articolo 601 è inserito il seguente paragrafo 2 bis :

« 2. bis. In casi eccezionali debitamente comprovati, il bollettino INF 5 può egualmente essere presentato per la vidimazione successivamente all'esportazione anticipata dei prodotti compensatori. Tale vidimazione è ammessa alla condizione che siano state adottate tutte le disposizioni necessarie per assicurare il corretto funzionamento del regime al momento dell'esportazione anticipata dei prodotti compensatori. »

10. All'articolo 648, paragrafo 1, lettera a), l'ultimo comma è sostituito dal seguente testo :

« Tuttavia, per i prodotti contemplati dall'articolo 560, paragrafi 2 e 3, le informazioni da comunicare riguardano ogni autorizzazione rilasciata, qualunque sia il valore dei prodotti e qualunque sia il codice utilizzato per contrassegnare le condizioni economiche ; ».

11. L'articolo 682 è così modificato :

a) Il paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal seguente :

« c) gli oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato importati per essere esposti per l'eventuale vendita ; ».

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. La durata della permanenza delle merci di cui al paragrafo 1 in regime di ammissione temporanea è pari a 24 mesi per quanto riguarda le lettere a) e c), di 6 mesi per quanto riguarda la lettera b) e pari a 6 settimane per quanto riguarda la lettera d). »

c) Al paragrafo 3 tra il primo e il secondo trattino, è inserito il trattino seguente :

« — "oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato", le merci dell'allegato 91 ter ».

12. L'articolo 697, paragrafo 3, lettera a) è sostituito da quanto segue :

« a) rilasciati in uno dei paesi firmatari

— della convenzione ATA o

— della convenzione di Istanbul che abbia accettato le raccomandazioni del 25 giugno 1992 del consiglio di cooperazione doganale relative all'accettazione dei carnet ATA e CPD nel quadro dell'ammissione temporanea nei termini e modi stabiliti dalle raccomandazioni stesse

e vistati e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale. L'elenco di tali paesi e associazioni è comunicato dalla Commissione agli Stati membri ; »

13. Nell'allegato 25 le tabelle che compongono la sezione « Europa » nelle liste da I a VIII sono sostituite dalle tabelle che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

14. L'allegato 26 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

15. L'allegato 27 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

16. È inserito l'allegato 38 bis, che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

17. L'allegato 77 è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento.

18. L'allegato 78 è modificato come segue :

a) Al punto 1, è inserito il seguente testo come secondo comma :

« La compensazione per equivalenza è vietata quando le operazioni di perfezionamento attivo concernono le manipolazioni usuali previste nell'allegato 69 del presente regolamento. »

b) Il seguente punto 4 viene aggiunto :

« 4. **Animali vivi e carni**

La compensazione per equivalenza è vietata per le operazioni di perfezionamento attivo di animali vivi e di carni.

Eventuali deroghe al divieto di compensazione possono essere adottate per le carni che abbiano formato oggetto di una comunicazione, della Commissione agli Stati membri, dopo un esame svolto dal comitato del codice doganale, sezione dei regimi doganali economici in conformità delle disposizioni dell'articolo 248 del codice, quando, in particolare, il richiedente possa dimostrare che l'applicazione del sistema della compensazione per equivalenza è necessaria per ragioni economiche e che l'autorità doganale comunichi il progetto delle procedure previste per il controllo dell'operazione. »

19. L'allegato 91ter che figura nell'allegato VI del presente regolamento, è inserito.

20. L'allegato 108 è modificato come segue :

a) Il testo che segue « PORTOGALLO » è sostituito dal testo seguente :

« Zona franca da Madeira (Canical) ».

b) il testo che segue « REGNO UNITO » è sostituito dal testo seguente :

« Birmingham Airport Free Zone

Humberside Free Zone (Hull)

Liverpool Free Zone

Prestwick Airport Free Zone (Scotland)

Ronaldsway Airport Free Zone (Isle of Man)

Port of Sheerness Free Zone

Southampton Free Zone

Port of Tilbury Free Zone. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni al punto 13 dell'articolo 1 sono applicabili a partire dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Percentuali delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana

TABELLA I (Germania)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo											
		Berlino	Brema	Dresda	Dusseldorf/ Colonia	Francoforte	Amburgo	Hannover	Lipsia	Monaco di Baviera	Norimberga	Rostock-Barth	Stoccarda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. EUROPA													
Albania	tutti gli aeroporti	50	45	56	47	53	43	47	53	67	57	57	77
Armenia	tutti gli aerorporti	97	89	97	87	91	91	91	92	97	92	92	90
Bielorussia	tutti gli aerorporti	92	74	92	66	68	78	78	92	87	71	91	64
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aerorporti	47	44	57	50	57	43	47	59	68	66	42	64
Bulgaria	tutti gli aerorporti	55	46	62	47	52	47	49	57	66	60	48	56
Cipro	vedi Asia												
Croazia	tutti gli aerorporti	12	10	16	11	13	10	11	14	23	17	10	15
Estonia	tutti gli aerorporti	39	32	33	26	26	34	31	32	25	27	39	25
Georgia	tutti gli aerorporti	97	89	97	75	78	91	91	92	84	83	92	79
Gibilterra	tutti gli aerorporti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aerorporti	44	47	44	48	45	47	45	44	40	42	46	43
Isole Færøer	tutti gli aerorporti	24	28	23	28	25	25	26	24	21	23	25	23
Lettonia	tutti gli aerorporti	92	79	93	72	73	82	82	92	82	76	92	70
Lituania	tutti gli aerorporti	92	74	92	66	68	78	78	92	76	71	91	61
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Iugoslavia)	tutti gli aerorporti	52	44	58	45	51	44	47	54	65	58	45	55
Malta	tutti gli aerorporti	8	7	8	8	9	7	8	8	10	9	7	10
Moldavia	tutti gli aerorporti	95	84	95	54	58	86	87	94	68	66	91	60
Montenegro	tutti gli aerorporti	46	39	53	40	45	39	41	49	61	53	40	50
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	76	74	72	65	63	79	74	72	58	62	80	60
	Bergen	39	38	35	64	63	42	38	35	27	29	43	56
	Kristiansand	18	17	13	13	13	20	17	13	11	12	20	11
	Oslo	53	51	50	39	38	58	50	33	37	37	59	34
	Stavanger	30	29	26	58	57	33	28	28	19	21	34	501
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdańsk, Rzeszów, Wrocław	89	70	79	61	63	74	75	79	85	67	73	59
	Poznań	65	42	57	33	35	47	48	45	73	39	42	31
	Szczecin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varsavia	83	62	81	52	54	66	67	69	80	58	67	50
Repubblica ceca	Ostrava	61	44	79	47	61	42	49	61	41	55	43	36
	Praga	28	14	71	24	36	16	22	40	44	29	17	26
Romania	tutti gli aerorporti	53	42	60	41	46	43	45	54	58	54	46	49

TABELLA I (Germania) (seguito)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo											
		Berlino	Brema	Dresda	Düsseldorf/ Colonia	Francoforte	Amburgo	Hannover	Lipsia	Monaco di Baviera	Norimberga	Rostock-Barth	Stoccarda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. EUROPA (seguito)													
Russia	Gorki, Kouibychev, Perm, Rostov, Volgograd	96	87	96	81	83	89	89	85	95	85	85	80
	San Pietroburgo	93	85	93	74	71	91	83	92	68	71	92	66
	Mosca, Orel, Voronej	95	83	95	77	79	86	86	95	84	81	94	76
	Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk,												
	Khabarovsk, Vladivostok	98	93	98	90	91	94	94	98	95	92	96	90
	Omsk, Sverdlovsk	98	90	98	86	87	92	92	96	92	89	96	85
Serbia	tutti gli aerorporti	40	32	47	33	38	33	35	43	42	45	34	41
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Košice, Prešov	75	57	88	33	35	54	61	75	45	43	60	36
Slovenia	tutti gli aerorporti	6	5	8	6	7	5	6	8	14	10	5	9
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Berna	18	17	24	24	32	13	18	24	46	31	12	54
	Ginevra	8	8	10	10	13	7	8	10	3	2	7	3
	Zurigo	5	4	5	5	8	3	4	5	24	15	3	23
Turchia (europea)	tutti gli aerorporti	10	9	10	10	11	9	10	10	12	11	9	11
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâzığ, Gaziantep,												
	Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun,	26	25	26	26	28	25	26	26	31	30	25	29
	Trebisonda	39	37	39	39	41	37	39	39	46	43	37	43
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van												
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa,	22	22	22	22	24	21	22	22	28	26	21	25
	Kütahya, Zonguldak	21	20	21	21	23	20	21	21	27	25	20	24
	Izmir												
Ucraina	tutti gli aerorporti	93	79	93	77	83	82	83	84	71	84	84	80
Ungheria	tutti gli aeroporti	22	16	28	16	19	17	18	24	27	24	16	21

TABELLA II (Benelux)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo		
		Bruxelles	Amsterdam	Lussemburgo
1	2	3	4	5
I. EUROPA				
Albania	tutti gli aeroporti	42	40	48
Armenia	tutti gli aeroporti	71	71	74
Bielorussia	tutti gli aeroporti	55	58	57
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	31	30	35
Bulgaria	tutti gli aeroporti	48	46	53
Cipro	vedi Asia			
Croazia	tutti gli aeroporti	11	10	13
Estonia	tutti gli aeroporti	25	28	25
Georgia	tutti gli aeroporti	71	71	73
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	50	53	47
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	29	31	26
Lettonia	tutti gli aeroporti	52	53	56
Lituania	tutti gli aeroporti	41	45	41
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Iugoslavia)	tutti gli aeroporti	44	43	40
Malta	tutti gli aeroporti	8	7	9
Moldavia	tutti gli aeroporti	49	49	52
Montenegro	tutti gli aeroporti	40	38	45
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	85	93	84
	Bergen	75	88	65
	Kristiansand	66	81	53
	Oslo	85	93	79
	Stavanger	89	95	84
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdańsk, Rzeszow, Wrocław	48	50	51
	Poznań	17	18	20
	Szczecin	0	0	0
	Varsavia	37	39	39
Repubblica ceca	Ostrava	42	39	48
	Praga	21	19	25
Romania	tutti gli aeroporti	45	45	50

TABELLA II (Benelux) (seguito)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo		
		Bruxelles	Amsterdam	Lussemburgo
1	2	3	4	5
I. EUROPA (seguito)				
Russia	Gorki, Kouïbychev, Perm, Rostov, Volgograd	74	75	75
	San Pietroburgo	38	41	38
	Mosca, Orel, Voronej	71	73	72
	Irkoutsck, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk,			
	Khabarovsk, Vladivostok	87	88	88
	Omsk, Sverdlovsk	82	84	83
Serbia	tutti gli aeroporti	30	29	34
Slovacchia	Bratislava	0	0	0
	Košice, Prešov	25	26	28
Slovenia	tutti gli aeroporti	9	8	11
Svizzera	Basilea	0	0	0
	Berna	20	17	22
	Ginevra	2	2	3
	Zurigo	4	3	5
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	9	9	9
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâzığ, Gaziantep,			
	Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun,			
	Trébionde (Trabson)	25	25	26
	Agri, Diyarbakir, Ezurum, Kars, Van	37	37	39
	Akhisar, Ankara, Balıkesir, Bandırma, Bursa,			
	Kütahya, Zonguldak	22	21	23
	Izmir	21	20	22
Ucraina	tutti gli aeroporti	65	67	66
Ungheria	tutti gli aeroporti	48	47	53

TABELLA III (Francia)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo							
		Ajaccio	Bordeaux	Lione	Marsiglia	Nantes	Parigi	Strasburgo	Tolosa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. EUROPA									
Albania	tutti gli aeroporti	51	44	57	54	43	52	63	46
Armenia	tutti gli aeroporti	77	70	79	78	72	68	76	72
Bielorussia	tutti gli aeroporti	47	47	59	53	49	59	65	51
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	19	26	39	21	25	30	37	16
Bulgaria	tutti gli aeroporti	74	40	51	53	38	41	52	43
Cipro	vedi Asia								
Croazia	tutti gli aeroporti	17	13	20	18	13	18	26	14
Estonia	tutti gli aeroporti	57	52	65	59	55	64	70	55
Georgia	tutti gli aeroporti	77	62	71	78	62	67	74	72
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	40	48	48	44	53	57	48	45
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	18	22	22	20	26	28	22	20
Lettonia	tutti gli aeroporti	47	38	50	46	37	44	57	38
Lituania	tutti gli aeroporti	51	35	44	41	37	44	54	36
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Iugoslavia)	tutti gli aeroporti	43	43	55	46	41	49	57	38
Malta	tutti gli aeroporti	10	8	10	11	7	8	9	9
Moldavia	tutti gli aeroporti	74	41	51	50	41	45	55	43
Montenegro	tutti gli aeroporti	42	51	48	44	34	42	53	37
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	36	28	31	27	31	36	38	27
	Bergen	37	48	46	42	47	60	46	27
	Kristiansand	29	34	37	33	38	50	37	33
	Oslo	21	44	26	23	47	60	47	42
	Stavanger	32	43	41	36	42	55	41	36
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdańsk, Rzeszow, Wrocław	47	43	55	49	44	54	61	45
	Poznań	34	30	41	36	33	41	48	32
	Szczecin	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varsavia	40	36	48	42	37	47	54	38
Repubblica ceca	Ostrava	28	24	3	29	26	34	41	26
	Praga	12	10	15	12	11	15	19	11
Romania	tutti gli aeroporti	69	45	49	63	38	34	54	55

TABELLA III (Francia) (seguito)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo							
		Ajaccio	Bordeaux	Lione	Marsiglia	Nantes	Parigi	Strasburgo	Tolosa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. EUROPA (seguito)									
Russia	Gorki, Kouïbychev, Perm, Rostov, Volgograd	85	58	67	66	60	66	75	63
	San Pietroburgo	57	48	54	55	51	60	64	47
	Mosca, Orel, Voronej	64	69	64	60	62	71	70	56
	Irkoutsck, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk,	82	76	83	82	75	80	87	77
	Khabarovsk, Vladivostok	76	72	82	78	75	81	82	75
	Omsk, Sverdlovsk								
Serbia	tutti gli aeroporti	38	31	43	40	30	31	41	33
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0	0	0	0	0
	Košice, Prešov	15	15	20	13	34	42	55	19
Slovenia	tutti gli aeroporti	27	21	31	28	20	27	37	23
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	0	0	0	0
	Berna	21	18	75	31	7	13	63	24
	Ginevra	2	0	8	3	0	1	55	3
	Zurigo	20	29	67	43	5	8	32	35
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	8	7	8	9	7	9	8	8
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâziğ, Gaziantep,								
	Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun,	23	21	25	24	20	25	23	22
	Trébisona (Trabson)	35	31	35	36	30	37	34	33
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van								
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa,	20	17	20	20	17	21	19	18
	Kütahya, Zonguldak	19	17	19	19	16	20	19	18
	Izmir								
Ucraina	tutti gli aeroporti	52	42	51	48	42	49	60	43
Ungheria	tutti gli aeroporti	25	10	14	18	10	12	18	10

TABELLA IV (Italia)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo							
		Alghero	Brindisi	Firenze/Pisa	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Venezia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. EUROPA									
Albania	tutti gli aeroporti	64	90	69	71	73	62	85	99
Armenia	tutti gli aeroporti	84	100	88	88	89	84	94	96
Bielorussia	tutti gli aeroporti	45	100	57	60	79	71	56	65
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	28	25	33	55	35	27	56	97
Bulgaria	tutti gli aeroporti	21	20	22	20	23	21	25	21
Cipro	vedi Asia								
Croazia	tutti gli aeroporti	36	32	22	32	46	35	62	98
Estonia	tutti gli aeroporti	75	100	80	72	81	74	89	93
Georgia	tutti gli aeroporti	84	100	88	88	89	84	94	96
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	39	29	36	39	31	29	33	36
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	17	14	18	20	16	15	17	19
Lettonia	tutti gli aeroporti	49	100	61	66	53	48	55	70
Lituania	tutti gli aeroporti	44	100	55	59	55	79	55	63
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Iugoslavia)	tutti gli aeroporti	56	51	61	69	64	54	80	99
Malta	tutti gli aeroporti	33	16	15	12	19	56	21	13
Moldavia	tutti gli aeroporti	78	100	83	68	84	77	91	94
Montenegro	tutti gli aeroporti	58	53	51	63	67	56	80	99
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	42	40	47	51	42	39	44	51
	Bergen	35	30	41	46	33	30	36	42
	Kristiansand	6	6	8	9	6	6	7	9
	Oslo	21	19	24	27	20	18	22	27
	Stavanger	30	43	52	57	47	44	50	57
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdańsk, Rzeszów, Wrocław	36	41	48	53	41	44	43	58
	Poznań	26	29	37	46	30	24	32	46
	Szczecin	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varsavia	30	41	41	43	31	29	37	49
Repubblica ceca	Ostrava	12	20	16	16	14	11	16	20
	Praga	13	14	21	24	44	12	17	28
Romania	tutti gli aeroporti	19	18	20	18	20	18	23	18

TABELLA IV (Italia) (seguito)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo							
		Alghero	Brindisi	Firenze/Pisa	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Venezia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. EUROPA (seguito)									
Russia	Gorki, Kouïbychev, Perm, Rostov, Volgograd	65	100	76	76	88	82	74	81
	San Pietroburgo	57	66	69	71	63	56	64	76
	Mosca, Orel, Voronej	60	74	74	72	69	61	69	78
	Irkoutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk,	89	100	92	90	93	89	96	97
	Khabarovsk, Vladivostok	87	100	85	84	86	79	92	94
	Omsk, Sverdlovsk								
Serbia	tutti gli aeroporti	51	46	56	58	61	49	77	99
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0	0	0	0	0
	Košice, Prešov	36	56	52	50	69	59	48	64
Slovenia	tutti gli aeroporti	36	32	22	32	46	35	62	98
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	0	0	0	0
	Berna	29	21	46	80	26	21	28	44
	Ginevra	1	1	2	5	1	1	1	3
	Zurigo	20	14	34	70	17	14	18	32
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	10	9	10	9	10	10	12	10
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâziğ, Gaziantep,								
	Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun,	26	25	27	26	28	26	30	26
	Trebisonda	39	37	40	38	41	38	44	38
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van								
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa,	22	22	23	22	24	22	26	24
	Kütahya, Zonguldak	21	21	22	21	23	21	25	23
	Izmir								
Ucraina	tutti gli aeroporti	78	100	63	61	84	77	91	70
Ungheria	tutti gli aeroporti	54	100	34	29	63	54	78	44

TABELLA V (Regno Unito, Danimarca, Irlanda)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo					
		Regno Unito				Danimarca (tutti gli aeroporti)	Irlanda (tutti gli aeroporti)
		Belfast	Londra	Manchester	Prestwick/ Glasgow		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. EUROPA							
Albania	tutti gli aeroporti	41	49	46	41	40	38
Armenia	tutti gli aeroporti	36	65	63	69	92	58
Bielorussia	tutti gli aeroporti	40	44	46	43	82	38
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	18	24	21	18	29	18
Bulgaria	tutti gli aeroporti	33	41	51	33	47	33
Cipro	vedi Asia						
Croazia	tutti gli aeroporti	16	28	20	17	19	17
Estonia	tutti gli aeroporti	46	56	52	49	85	44
Georgia	tutti gli aeroporti	66	74	71	69	92	64
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	72	66	66	81	50	59
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	51	35	44	62	26	36
Lettonia	tutti gli aeroporti	19	27	27	20	65	24
Lituania	tutti gli aeroporti	36	69	46	38	82	34
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Iugoslavia)	tutti gli aeroporti	40	48	45	40	43	37
Malta	tutti gli aeroporti	7	9	8	7	6	6
Moldavia	tutti gli aeroporti	55	42	39	58	88	35
Montenegro	tutti gli aeroporti	33	46	38	33	36	34
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	85	90	90	90	46	73
	Bergen	77	81	83	83	45	51
	Kristiansand	69	76	77	77	22	51
	Oslo	76	83	83	82	17	59
	Stavanger	74	77	81	81	35	47
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdańsk, Rzeszów, Wrocław	35	44	41	38	49	33
	Poznań	15	20	18	16	65	13
	Szczecin	0	0	0	0	0	0
	Varsavia	27	35	32	30	74	25
Repubblica ceca	Ostrava	22	31	27	23	27	21
	Praga	9	14	12	10	12	9
Romania	tutti gli aeroporti	32	39	36	33	57	32

TABELLA V (Regno Unito, Danimarca, Irlanda) *(seguito)*

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo					
		Regno Unito				Danimarca (tutti gli aeroporti)	Irlanda (tutti gli aeroporti)
		Belfast	Londra	Manchester	Prestwick/ Glasgow		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. EUROPA <i>(seguito)</i>							
Russia	Gorki, Kouïbychev, Perm, Rostov, Volgograd	49	52	52	52	79	48
	San Pietroburgo	30	32	32	32	58	29
	Mosca, Orel, Voronej	49	58	52	51	87	49
	Irkoutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk,	76	82	80	78	95	74
	Khabarovsk, Vladivostok	71	75	75	73	93	69
	Omsk, Sverdlovsk						
Serbia	tutti gli aeroporti	19	24	21	20	31	19
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0	0	0
	Košice, Prešov	32	21	38	33	38	31
Slovenia	tutti gli aeroporti	11	15	13	11	25	10
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	0	0
	Berna	4	8	6	4	10	4
	Ginevra	1	1	1	1	4	0
	Zurigo	2	4	2	2	3	2
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	7	8	7	7	8	7
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâziğ, Gaziantep,						
	Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun,	21	23	21	20	22	20
	Trebisonda	30	34	32	30	34	30
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van	16	19	18	16	19	17
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa,	16	18	17	15	18	16
	Kütahya, Zonguldak						
	Izmir						
Ucraina	tutti gli aeroporti	47	56	53	50	85	44
Ungheria	tutti gli aeroporti	8	11	10	8	47	8

TABELLA VI (Grecia)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo				
		Atene	Iraklion	Kerkyra	Rodi	Salonicco
1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA						
Albania	tutti gli aeroporti	66	53	50	49	53
Armenia	tutti gli aeroporti	60	56	55	54	56
Bielorussia	tutti gli aeroporti	34	30	29	29	30
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	15	12	12	11	12
Bulgaria	tutti gli aeroporti	29	18	17	16	63
Cipro	vedi Asia					
Croazia	tutti gli aeroporti	62	49	46	45	49
Estonia	tutti gli aeroporti	40	36	35	35	36
Georgia	tutti gli aeroporti	60	56	55	54	56
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	26	24	24	23	24
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	12	11	12	10	11
Lettonia	tutti gli aeroporti	40	36	35	35	36
Lituania	tutti gli aeroporti	40	36	35	35	36
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Iugoslavia)	tutti gli aeroporti	35	28	26	26	28
Malta	tutti gli aeroporti	18	15	14	14	15
Moldavia	tutti gli aeroporti	48	44	43	43	44
Montenegro	tutti gli aeroporti	9	8	7	7	8
Norvegia	Alesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	9	8	9	5	3
	Bergen	14	13	14	13	14
	Kristiansand	5	5	5	5	5
	Oslo	5	4	5	4	5
	Stavanger	10	9	10	9	10
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdańsk, Rzeszów, Wrocław	25	22	22	22	22
	Poznań	11	10	10	9	10
	Szczecin	0	0	0	0	0
	Varsavia	22	20	19	19	20
Repubblica ceca	Ostrava	19	16	22	15	22
	Praga	7	6	9	6	8
Romania	tutti gli aeroporti	54	38	36	35	39

TABELLA VI (Grecia) (seguito)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo				
		Atene	Iraklion	Kerkyra	Rodi	Salonico
1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA (seguito)						
Russia	Gorki, Kouïbychev, Perm, Rostov, Volgograd	50	46	45	45	46
	San Pietroburgo	35	32	31	31	32
	Mosca, Orel, Voronej	42	39	38	38	39
	Irkoutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk,	71	67	66	66	67
	Khabarovsk, Vladivostok	58	55	54	54	55
	Omsk, Sverdlovsk	68	55	53	51	55
Serbia	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	0
Slovacchia	Bratislava	28	25	33	24	32
	Košice, Prešov	27	19	18	18	43
Slovenia	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	0
Svizzera	Basilea	14	12	12	11	12
	Berna	1	0	0	0	0
	Ginevra	4	4	4	4	4
	Zurigo	27	19	18	18	43
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	51	42	40	40	63
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâziğ, Gaziantep,	69	58	56	56	62
	Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun,	50	39	38	37	67
	Trebisonda	49	37	36	35	66
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van	40	36	35	35	36
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa,	24	20	28	19	27
	Kütahya, Zonguldak					
	Izmir					
Ucraina	tutti gli aeroporti					
Ungheria	tutti gli aeroporti					

TABELLA VII (Spagna)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo							
		Barcellona	Bilbao	Las Palmas	Madrid	Palma	Valenza	Siviglia	Santiago di Compostella
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. EUROPA									
Albania	tutti gli aeroporti	40	40	19	36	22	36	31	31
Armenia	tutti gli aeroporti	71	70	43	63	70	68	62	62
Bielorussia	tutti gli aeroporti	45	43	23	38	44	41	35	37
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	28	26	11	20	12	14	17	17
Bulgaria	tutti gli aeroporti	6	7	3	5	4	5	5	6
Cipro	vedi Asia								
Croazia	tutti gli aeroporti	13	13	6	9	10	10	8	8
Estonia	tutti gli aeroporti	33	29	16	28	26	26	23	26
Georgia	tutti gli aeroporti	71	70	43	63	70	68	62	62
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	43	49	18	37	40	40	40	51
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	17	19	8	15	16	16	15	19
Lettonia	tutti gli aeroporti	33	29	16	28	26	26	23	26
Lituania	tutti gli aeroporti	33	32	17	29	33	30	25	28
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Iugoslavia)	tutti gli aeroporti	52	39	19	39	52	44	34	34
Malta	tutti gli aeroporti	9	6	3	6	9	7	5	5
Moldavia	tutti gli aeroporti	54	47	21	44	53	48	40	40
Montenegro	tutti gli aeroporti	44	34	16	32	56	36	28	28
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	35	37	20	33	33	32	30	35
	Bergen	37	39	20	33	33	33	29	37
	Kristiansand	5	5	3	4	4	4	4	5
	Oslo	15	17	9	14	14	14	12	15
	Stavanger	27	30	14	25	25	25	22	27
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdańsk, Rzeszów, Wrocław	43	38	17	32	38	38	27	32
	Poznań	24	21	10	18	21	15	15	18
	Szczecin	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varsavia	31	30	14	27	30	28	22	25
Repubblica ceca	Ostrava	12	12	6	9	13	12	9	15
	Praga	11	10	4	8	10	9	7	8
Romania	tutti gli aeroporti	13	11	6	11	13	11	9	9

TABELLA VII (Spagna) (seguito)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo							
		Barcellona	Bilbao	Las Palmas	Madrid	Palma	Valenza	Siviglia	Santiago di Compostella
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. EUROPA (seguito)									
Russia	Gorki, Kouibychiev, Perm, Rostov, Volgograd	60	54	38	52	59	56	48	50
	San Pietroburgo	43	42	24	38	41	39	34	38
	Mosca, Orel, Voronej	53	62	30	46	50	47	41	45
	Irkoutsck, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Khabarovsk, Vladivostok	82	77	63	75	82	78	72	72
	Omsk, Sverdlovsk	71	67	51	64	69	67	60	60
Serbia	tutti gli aeroporti	37	30	15	28	35	31	24	24
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0	0	0	0	0
	Košice, Prešov	18	16	8	14	18	16	12	13
Slovenia	tutti gli aeroporti	17	12	5	11	14	12	10	10
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	0	0	0	0
	Berna	10	9	9	7	8	8	5	6
	Ginevra	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zurigo	24	20	6	17	20	17	13	14
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	10	9	10	9	10	10	12	10
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâziğ, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda (Trabzon)	22	28	8	21	23	22	21	21
	Agrei, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van	34	31	23	30	35	32	28	26
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	18	15	10	5	18	16	14	13
	Izmir	12	10	7	10	13	11	9	9
Ucraina	tutti gli aeroporti	42	38	22	35	41	37	40	32
Ungheria	tutti gli aeroporti	28	24	11	21	26	23	18	19

TABELLA VIII (Portogallo)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo			
		Funchal	Lisbona	Ponta Delgada	Oporto
1	2	3	4	5	6
I. EUROPA					
Albania	tutti gli aeroporti	5	7	5	8
Armenia	tutti gli aeroporti	28	33	25	33
Bielorussia	tutti gli aeroporti	21	27	19	29
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	11	15	9	17
Bulgaria	tutti gli aeroporti	11	11	12	11
Cipro	vedi Asia				
Croazia	tutti gli aeroporti	5	7	4	8
Estonia	tutti gli aeroporti	15	19	14	21
Georgia	tutti gli aeroporti	28	33	25	33
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	31	36	34	40
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	11	14	11	15
Lettonia	tutti gli aeroporti	15	19	14	21
Lituania	tutti gli aeroporti	15	19	14	21
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Iugoslavia)	tutti gli aeroporti	9	12	8	13
Malta	tutti gli aeroporti	3	4	2	4
Moldavia	tutti gli aeroporti	29	38	26	39
Montenegro	tutti gli aeroporti	9	13	8	14
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	24	30	24	32
	Bergen	12	15	12	17
	Kristiansand	31	4	3	5
	Oslo	7	9	7	10
	Stavanger	7	10	7	11
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdańsk, Rzeszów, Wrocław	4	5	3	6
	Poznań	4	6	4	7
	Szczecin	0	0	0	0
	Varsavia	11	15	10	16
Repubblica ceca	Ostrava	7	9	7	10
	Praga	5	7	4	8
Romania	tutti gli aeroporti	28	28	19	30

TABELLA VIII (Portogallo) (*seguito*)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo			
		Funchal	Lisbona	Ponta Delgada	Oporto
1	2	3	4	5	6
I. EUROPA (<i>seguito</i>)					
Russia	Gorki, Kouïbychev, Perm, Rostov, Volgograd	39	50	37	49
	San Pietroburgo	21	26	20	28
	Mosca, Orel, Voronej	34	43	32	44
	Irkoutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Khabarovsk, Vladivostok	63	71	59	72
	Omsk, Sverdlovsk	51	57	48	60
Serbia	tutti gli aeroporti	16	23	14	24
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0
	Košice, Prešov	11	11	6	12
Slovenia	tutti gli aeroporti	5	7	4	8
Svizzera	Basilea	0	0	0	0
	Berna	3	5	3	5
	Ginevra	0	0	0	0
	Zurigo	8	12	7	14
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	5	6	4	6
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâziğ, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda (Trabson)	5	7	8	7
	Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van	22	27	20	27
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	10	13	9	13
	Izmir	7	8	6	9
Ucraina	tutti gli aeroporti	23	30	2	32
Ungheria	tutti gli aeroporti	12	17	11	18

ALLEGATO II

* ALLEGATO 26

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI CUI SI APPLICANO VALORI UNITARI

Rubrica	Designazione delle merci
	Merci, varietà, codici NC
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19
1.40	Agli 0703 20 00
1.50	Porri ex 0703 90 00
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 90
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90
1.100	Cavoli cinese ex 0704 90 90
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 90
1.120	Indivie ex 0705 29 00
1.130	Carote ex 0706 10 00
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90

Rubrica	Designazione delle merci
	Merci, varietà, codici NC
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 10 0708 10 90
1.170	Fagioli :
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 10 ex 0708 20 90
1.170.2	Fagioli (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus savi) ex 0708 20 10 ex 0708 20 90
1.180	Fave ex 0708 90 00
1.190	Carciofi 0709 10 10 0709 10 20 0709 10 30
1.200	Asparagi :
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00
1.200.2	— altri ex 0709 20 00
1.210	Melanzane 0709 30 00
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30
1.240	Peperoni 0709 60 10
1.250	Finocchi 0709 90 50
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10

Rubrica	Designazione delle merci
	Merci, varietà, codici NC
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 10 ex 0804 40 90
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00
2.60	Arance dolci, fresche :
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vern, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55
2.60.3	— altre 0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59
2.70	Mandarini (compresi e tangerini e i satsuma), freschi ; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi freschi :
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 11 ex 0805 20 21
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 13 ex 0805 20 23
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 15 ex 0805 20 25
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29

Rubrica	Designazione delle merci
	Merci, varietà, codici NC
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche ex 0805 30 90
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi :
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 10 ex 0805 40 90
2.90.2	— rosei ex 0805 40 10 ex 0805 40 90
2.100	Uva da tavola 0806 10 21 0806 10 29 0806 10 30 0806 10 61 0806 10 69
2.110	Cocomeri 0807 10 10
2.120	Meloni :
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 10 90
2.120.2	— altri ex 0807 10 90
2.140	Pere :
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 31 ex 0808 20 37 ex 0808 20 41
2.140.2	altre ex 0808 20 31 ex 0808 20 37 ex 0808 20 41
2.150	Albicocche 0809 10 10 0809 10 50
2.160	Ciliegie 0809 20 11 0809 20 19 0809 20 21 0809 20 29 0809 20 71 0809 20 79

Rubrica	Designazione delle merci
	Merci, varietà, codici NC
2.170	Pesche 0809 30 19 0809 30 59
2.180	Pesche noci ex 0809 30 11 ex 0809 30 51
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 90
2.205	Lamponi 0810 20 10

Rubrica	Designazione delle merci
	Merci, varietà, codici NC
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30
2.220	Kiwi (<i>Actinidia chinensis</i> planch.) 0810 90 10
2.230	Melegrane ex 0810 90 85
2.240	Kaki (compresi Sharon) ex 0810 90 85
2.250	Litchi ex 0810 90 30 »

ALLEGATO III

L'allegato 27 è modificato come segue :

1) Rotterdam è incluso come centro di commercializzazione per i prodotti seguenti :

- Ananas (rubrica 2.30)
- Carciofi (rubrica 1.190)
- Albicocche (rubrica 2.150) •.

2) Sono soppressi i prodotti corrispondenti alle rubriche indicate di seguito :

- Rubriche :
- 1.20 (pomodori)
- 1.150 (cetrioli)
- 1.260 (zucchini)
- 2.20 (banane)
- 2.80 (limoni)
- 2.130 (mele) •.

3) I codici NC corrispondenti alle rubriche indicate di seguito sono modificati come segue :

Rubrica	da sopprimere	da aggiungere
• 1.190	0709 10 00	0709 10 10 0709 10 20 0709 10 30
2.60.1	0805 10 31 0805 10 41	0805 10 01 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51
2.60.2	0805 10 35 0805 10 45	0805 10 05 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55
2.60.3	0805 10 39 0805 10 49	0805 10 09 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59
2.70.1	ex 0805 20 10	ex 0805 20 11 ex 0805 20 21
2.70.2	ex 0805 20 30	ex 0805 20 13 ex 0805 20 23
2.70.3	ex 0805 20 50	ex 0805 20 15 ex 0805 20 25
2.70.4	0805 20 70 0805 20 90	ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29
2.90.1	ex 0805 40 00	ex 0805 40 10 ex 0805 40 90
2.90.2	ex 0805 40 00	ex 0805 40 10 ex 0805 40 90

Rubrica	da sopprimere	da aggiungere
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	0806 10 21 0806 10 29 0806 10 30 0806 10 61 0806 10 69
2.140.1	ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39	ex 0808 20 37 ex 0808 20 41
2.140.2	ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39	ex 0808 20 37 ex 0808 20 41
2.150	0809 10 00	0809 10 10 0809 10 50
2.160	0809 20 10 0809 20 90	0809 20 11 0809 20 19 0809 20 21 0809 20 29 0809 20 71 0809 20 79
2.170	ex 0809 30 90	0809 30 19 0809 30 59
2.180	ex 0809 30 10	ex 0809 30 11 ex 0809 30 51
2.190	0809 40 11 0809 40 19	0809 40 10 0809 40 40
2.230	ex 0810 90 80	ex 0810 90 85
2.240	ex 0810 90 80	ex 0810 90 85 •

ALLEGATO IV

« ALLEGATO 38 bis

DICHIARAZIONE DOGANALE PER BAGAGLI REGISTRATI

1. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

- a) che i bagagli qui di seguito indicati contengono unicamente oggetti personali, utilizzati in genere durante il viaggio, ad esempio abiti, biancheria, oggetti di toeletta, libri e attrezzature sportive e che tali oggetti non sono importati a fini commerciali;
- b) che tali bagagli non contengono :
- generi alimentari, tabacchi, bevande alcoliche, anetolo, armi da fuoco, armi bianche, munizioni, materiale esplosivo, droghe, animali vivi, piante, apparecchi radio, trasmettenti o ricetrasmittenti, valute estere, specie protette e prodotti ottenuti da specie protette dalla convenzione di Washington, del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione ; articoli vietati dalla legislazione del paese di destinazione, a tutela della moralità pubblica o del buon costume ;
 - merci destinate ad essere distribuite a titolo gratuito o oneroso, o destinate ad una attività professionale o commerciale ;
 - oggetti acquistati o ricevuti al fuori del territorio doganale del paese di residenza abituale e non ancora dichiarati all'amministrazione doganale di tale paese (questa restrizione vale unicamente nel caso di rientro nel paese di residenza abituale).

2. AUTORIZZA l'azienda ferroviaria ad esplicitare tutte le formalità doganali.

3. PRENDE ATTO che dichiarazioni inesatte lo espongono ad azioni penali, in particolare, alla confisca delle merci.

Paese di destinazione : Luogo di destinazione :

Numero di bagagli

N. di persone che accompagnano il viaggiatore

IN LETTERE MAIUSCOLE

COGNOME

NOME

.....

Residenza abituale : Via N. :

Località Paese

Firma del viaggiatore :

Timbro calendario
della stazione di partenza

.....

Bollettino di spedizione N.

ALLEGATO V

* ALLEGATO 77

Sono apportate le seguenti modifiche all'allegato 77:

— il testo corrispondente ai numeri 35, da 57 a 60 e 144 è sostituito dal testo seguente:

Merci d'importazione		N. d'ordine	Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) ⁽²⁾
Codice NC	Designazione delle merci		Codice ⁽¹⁾	Designazione delle merci	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1003 00 90	Orzo	35	1107 10 99 ex 1003 ex 2303 10 90	a) Malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento, non nominato b) Orzo non germinato c) Radichette	76,92 1,00 3,50
1005 90 00	Granturco, altro	57	ex 2905 44 11 o ex 3823 60 11	a) D-Glucitolo (sorbite) in soluzione acquosa contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo ⁽¹⁰⁾ b) I prodotti nominati sotto il n. 60 bis	59,17 29,10
		58	ex 2905 44 19 o ex 3823 60 19	a) D-Glucitolo (sorbite) in soluzione acquosa contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo ⁽¹¹⁾ b) I prodotti nominati sotto il n. 60 bis	67,56 29,10
		59	ex 2905 44 91 ex 2905 44 99 ex 3823 60 91 o ex 3823 60 99	a) D-Glucitolo (sorbite) riferito a 100 kg di materia secca b) I prodotti nominati sotto il n. 60 bis	41,32 29,10

Merci d'importazione		N. d'ordine	Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) ⁽²⁾					
Codice NC	Designazione delle merci		Codice ⁽¹⁾	Designazione delle merci						
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)					
1005 90 00 (segue)		60	1104 30 90 ex 1515 ex 2303 10 11 ex 2303 10 19 ex 2306 90 91	Prodotti complementari di prodotti compensatori di cui ai numeri d'ordine da 54 a 56 ⁽¹²⁾ Germi di granturco Olio di germi Glutine "Corn-gluten feed" Panelli di germi	a)	b)	c)	d)	e)	f)
					6,10	6,10	2,90	2,90	2,90	2,90
						4,50		4,50	4,50	
					24,00	19,50	24,00	19,50	22,70	27,20
							3,20	3,20		
					30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10

Merci d'importazione		N. d'ordine	Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) ⁽²⁾					
Codice NC	Designazione delle merci		Codice ⁽¹⁾	Designazione delle merci						
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)					
1005 90 00 (segue)		60 bis	1104 30 90 ex 1515 ex 2303 10 11 ex 2303 10 19 ex 2306 90 91	Prodotti complementari di prodotti compensatori di cui ai numeri d'ordine da 57 a 59 ⁽¹²⁾ Germi di granturco Olio di germi Glutine "Corn-gluten feed" Panelli di germi	a)	b)	c)	d)	e)	f)
					6,10	6,10				
							2,90	2,90	2,90	2,90
						4,50		4,50	4,50	
					23,00	18,50	23,00	18,50	21,70	26,20
			3,20	3,20						
					29,10	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10

Merci d'importazione		N. d'ordine	Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) ⁽²⁾
Codice NC	Designazione delle merci		Codice ⁽¹⁾	Designazione delle merci	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1701 99 10	Zucchero bianco	144	2905 44 19 o 2905 44 91 2905 44 99 3823 60 19 3823 60 91 3823 60 99	a) D-Glucitolo (sorbite) riferito a 100 kg di materia secca	73,53
			2905 43 00	b) D-mannitolo (mannite)	24,51

— Il testo di rinvio ⁽¹⁰⁾ è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁰⁾ Per D-glucitolo in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da appurare è di 41,4 kg di D-glucitolo anidro per 100 kg di granturco.

— Il testo del rinvio ⁽¹¹⁾ è sostituito dal testo seguente:

⁽¹¹⁾ Per D-glucitolo in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da appurare è di 47,3 kg di D-glucitolo anidro per 100 kg di granturco ».

ALLEGATO VI

« ALLEGATO 91 ter

OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE

Ai fini dell'articolo 682 si intendono per

a) "oggetti d'arte" i beni seguenti :

- quadri "collages" e quadretti simili ("tableautins"), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);
- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri; per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;
- arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;

b) "oggetti da collezione" i beni seguenti :

- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);

c) "oggetti di antiquariato" i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00). •

REGOLAMENTO (CE) N. 1763/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 1995****recante modifica del regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità di applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 16, paragrafo 4,considerando che l'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione⁽³⁾ prevede che le domande di titolo d'importazione possano essere presentate nel corso dei primi dieci giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento stesso; che, a causa di un ritardo nella disponibilità della Gazzetta ufficiale sulla quale il regolamento è stato pubblicato, occorre prorogare il periodo di cui sopra di 20 giorni supplementari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1600/95 i termini « e per la prima volta nel corso dei primi 10 giorni » sono sostituiti dai termini « e per la prima volta nel corso dei primi 30 giorni ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1764/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 1995****che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1601/95⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 4. 7. 1995, pag. 1.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

In artikel 1, lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º

Jäsenvaltiot tai alueet ja 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmit

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1.

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A	Categoría C				
Medlemsstat eller region	Kategori A	Kategori C				
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A	Kategorie C				
Κράτος μέλος ή περιοχές κρατους μέλους	Κατηγορία Α	Κατηγορία Γ				
Member States or regions of a Member State	Category A	Category C				
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A	Catégorie C				
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A	Categoria C				
Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat	Categorie A	Categorie C				
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A	Categoria C				
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A	Luokka C				
Medlemsstater eller regioner	Kategori A	Kategori C				
	U	R	O	U	R	O
España	×	×				
France		×				
Great Britain					×	
Northern Ireland					×	

REGOLAMENTO (CE) N. 1765/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 luglio 1995, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ecu/100 kg)			(ecu/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	47,7		508	92,0
	060	80,2		512	53,9
	066	41,7		524	45,8
	068	32,4		528	73,7
	204	50,9		800	120,5
	212	117,9		804	84,2
	624	75,0		999	76,9
	999	63,7		052	84,9
0707 00 25	052	50,1	0808 20 51	388	69,3
	053	166,9		512	55,1
	060	39,2		528	55,9
	066	53,8		800	55,9
	068	60,4	0809 10 40	804	64,8
	204	49,1		999	64,3
	624	207,3		052	64,6
	999	89,5		064	124,4
0709 90 77	052	55,6	0809 20 51, 0809 20 59	999	94,5
	204	77,5		052	158,1
	624	196,3		061	170,0
	999	109,8		064	254,1
0805 30 30	388	59,9		068	262,6
	512	72,6		400	182,4
	524	67,0		624	239,5
	528	61,5		676	166,2
	600	54,7	0809 30 31, 0809 30 39	999	204,7
	624	78,0		052	59,2
	999	65,6		220	121,8
				624	106,8
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	039	89,0	0809 40 30	999	95,9
	388	68,1		624	245,1
	400	65,3		999	245,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/95 DEL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro
del 10 aprile 1995
relativa al regolamento interno
(95/277/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che crea un'associazione tra la Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, in particolare gli articoli 106, 107, 108, 109 e 110,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 1995,

DECIDE :

*Articolo 1***Presidenza**

Il consiglio di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea, per conto della Comunità e degli Stati membri, e da un rappresentante del governo della Romania. Il primo periodo ha inizio alla data del primo consiglio di associazione e termina il 31 dicembre 1995.

*Articolo 2***Sessioni**

Il consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all'anno. Sessioni straordinarie del consiglio di associazione possono aver luogo, se le parti sono d'accordo, su richiesta di una delle parti.

Salvo decisione contraria delle parti, ogni sessione del consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle

sessioni del Consiglio dell'Unione europea; la data è concordata dalle parti.

Le sessioni del consiglio di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio di associazione d'intesa con il presidente.

*Articolo 3***Rappresentanza**

I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare. Se un membro desidera essere rappresentato, deve comunicare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale dovrà essere rappresentato.

Il rappresentante di un membro del consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

*Articolo 4***Delegazioni**

I membri del consiglio di associazione possono farsi accompagnare da funzionari.

Prima di ogni sessione il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle parti.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle sessioni del consiglio di associazione in veste di osservatore quando l'origine del giorno contiene punti che riguardano la Banca.

Il consiglio di associazione può invitare persone diverse dai membri a partecipare alle sessioni affinché lo informino su argomenti specifici.

*Articolo 5***Segretariato**

Il segretariato del consiglio di associazione è assicurato congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della Missione della Romania a Bruxelles.

*Articolo 6***Corrispondenza**

La corrispondenza destinata al consiglio di associazione è inviata al suo presidente presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

I due segretari ne assicurano la trasmissione al presidente del consiglio di associazione e, se del caso, la diffusione agli altri membri. La corrispondenza così diffusa è trasmessa al Segretariato generale della Commissione, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione della Romania a Bruxelles.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di associazione sono inviate dai due segretari ai destinatari e, se del caso, agli altri membri del consiglio di associazione, agli indirizzi indicati nel comma precedente.

*Articolo 7***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le sedute del consiglio di associazione non sono pubbliche.

*Articolo 8***Ordine del giorno delle sessioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene trasmesso dai segretari del consiglio di associazione ai destinatari elencati nell'articolo 6 almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione, purché la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari non oltre la data di spedizione dell'ordine del giorno.

Il consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.

2. Il presidente, d'intesa con le due parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

*Articolo 9***Processo verbale**

Il progetto di processo verbale di ogni sessione è redatto dai due segretari.

Il processo verbale indica, come regola generale, per ogni punto dell'ordine del giorno:

- la documentazione presentata al consiglio di associazione;
- le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del consiglio di associazione;
- le decisioni prese, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di processo verbale è presentato al consiglio di associazione per approvazione. Esso è approvato entro tre mesi dalla sessione del consiglio di associazione cui si riferisce. Una volta approvato, il processo verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il processo verbale è conservato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea; una copia certificata è inviata a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 6.

*Articolo 10***Decisioni e raccomandazioni**

1. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti.

Tra una sessione e l'altra il consiglio di associazione può approvare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di associazione previste dall'articolo 108 dell'accordo europeo recano rispettivamente il titolo di « decisione » e « raccomandazione », seguito da un numero ordinale, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di associazione sono firmate dal Presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni e raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 6.

Il consiglio di associazione può decidere la pubblicazione delle sue decisioni e raccomandazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nel Monitorul oficial al Romaniei.

*Articolo 11***Lingue**

Le lingue ufficiali del consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti.

Salvo decisione contraria, il consiglio di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

*Articolo 12***Spese**

La Comunità e la Romania prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni del consiglio di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le sedute nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti sono a carico della Comunità, tranne quelle di interpretazione o di traduzione verso il rumeno o dal rumeno, che sono a carico della Romania.

Le altre spese per l'organizzazione materiale delle sessioni sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 13***Comitato di associazione**

1. È istituito un comitato di associazione incaricato di assistere il consiglio di associazione nell'adempimento dei suoi compiti. Il comitato di associazione è formato, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione della Comunità europea e, dall'altro, da rappresentanti dal governo rumeno, di norma a livello di alti funzionari.

2. Il comitato di associazione prepara le sessioni e le deliberazioni del consiglio di associazione, dà esecuzione, se del caso, alle decisioni del consiglio di associazione e in generale assicura la continuità del rapporto di associazione e il buon funzionamento dell'accordo europeo. Esso prende in esame qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che possa sorgere nell'applicazione pratica dell'accordo europeo. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni/

raccomandazioni al consiglio di associazione per approvazione.

3. Nei casi in cui l'accordo europeo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, quest'ultima può aver luogo in sede di comitato di associazione. La consultazione può proseguire a livello di consiglio di associazione con l'accordo delle due parti.

4. Il regolamento interno del comitato di associazione costituisce l'allegato della presente decisione.

*Articolo 14***Sottocomitati e gruppi di lavoro specifici**

I sottocomitati e i gruppi di lavoro istituiti dalla commissione mista menzionata nell'articolo 39 dell'accordo interinale del 1° febbraio 1993 sugli scambi e sulle questioni commerciali, tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra, sono mantenuti fino al primo comitato di associazione, che stabilirà il nuovo elenco dei sottocomitati e gruppi di lavoro. Essi sono considerati subordinati al comitato di associazione, al quale fanno rapporto dopo ogni riunione.

Il comitato di associazione può decidere di abolire qualsiasi sottocomitato o gruppo esistente, modificarne il mandato o creare altri sottocomitati o gruppi incaricati di assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

I sottocomitati e gruppi summenzionati non hanno alcun potere decisionale.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

Per il consiglio di associazione

Il Presidente

A. JUPPÉ

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

*Articolo 1***Presidenza**

Il comitato di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della Commissione europea, per conto della Comunità e degli Stati membri, e da un rappresentante del governo della Romania. Il primo periodo ha inizio alla data del primo consiglio di associazione e termina il 31 dicembre 1995.

*Articolo 2***Riunioni**

Il comitato di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti.

Ogni riunione del comitato di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

Le riunioni del comitato di associazione sono convocate dal presidente.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni riunione il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle parti.

*Articolo 4***Segretariato**

Il segretariato del comitato di associazione è assicurato congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo della Romania.

Tutte le comunicazioni del presidente del comitato di associazione o dirette al presidente del comitato di associazione nel contesto della presente decisione sono inviate ai segretari del comitato di associazione nonché ai segretari e al presidente del consiglio di associazione.

*Articolo 5***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le sedute del comitato di associazione non sono pubbliche.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari

del comitato di associazione ai destinatari elencati nell'articolo 4 almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione, purché la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari non oltre la data di spedizione dell'ordine del giorno.

Il comitato di associazione può invitare alle riunioni degli esperti affinché lo informino su argomenti specifici.

Il comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.

2. Il presidente, d'intesa con le due parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

*Articolo 7***Processo verbale**

Di ogni riunione è redatto un processo verbale, basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato di associazione.

Prevvia approvazione da parte del comitato di associazione, il processo verbale è firmato dal presidente e dai segretari ed è conservato da ciascuna delle parti. Una copia del processo verbale è inviata a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 4.

*Articolo 8***Deliberazioni**

Nei casi specifici in cui il comitato di associazione è autorizzato dal consiglio di associazione a prendere decisioni/raccomandazioni in forza dell'articolo 110, paragrafo 2 dell'accordo europeo, questi atti recano rispettivamente il titolo di « decisione » e « raccomandazione », seguito da un numero ordinale, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Allorché il comitato di associazione prende una decisione, si applicano mutatis mutandis gli articoli 10 e 11 della decisione n. 1/95 del consiglio di associazione relativa al regolamento interno.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di associazione sono inviate ai destinatari elencati nell'articolo 4 del presente allegato.

*Articolo 9***Spese**

La Comunità e la Romania prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di associazione e dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro, per quel che riguarda sia

le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le sedute nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti sono a carico della Comunità, tranne quelle di interpretazione o di traduzione verso il rumeno o dal rumeno, che sono a carico della Romania.

Le altre spese per l'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
